

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3812

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

dal Ministro per le riforme istituzionali

(AMATO)

e dal Ministro dell'interno

(RUSSO JERVOLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1999

Modificazioni del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 5

ONOREVOLI SENATORI. - Questo Governo considera le riforme istituzionali un punto fondamentale del suo programma.

Pertanto intende dare il suo contributo allo stesso processo di riforma del sistema elettorale, proponendo al dibattito parlamentare un proprio autonomo progetto.

Tale processo di riforma, la cui esigenza è stata avvertita quasi subito dopo l'approvazione della legge n. 277 del 4 agosto 1993, è stato rafforzato ed accelerato anche dalla presentazione del quesito referendario.

La riforma che si propone non è in contrapposizione, anche quanto ai tempi, con quella referendaria, ma intende fornire una risposta coerente alla necessità di rafforzare incisivamente la natura maggioritaria del modello elettorale e, in generale, la Governabilità del sistema senza, tuttavia, compromettere la rappresentatività della Camera dei deputati.

Il disegno riformatore del Governo investe anche, con un disegno di legge contestualmente presentato, il sistema elettorale per il Senato della Repubblica.

Il presente disegno di legge recepisce i risultati del dibattito che si è svolto sinora presso la prima Commissione Affari Costituzionali del Senato.

Viene attuato un incisivo rafforzamento del sistema maggioritario, elevando al 90 per cento del totale il numero dei seggi da assegnare ai vincitori in altrettanti collegi uninominali. Attualmente, come è noto, essi sono pari solo al 75 per cento del totale e tale percentuale non viene aumentata dal quesito referendario.

Si prevede poi un secondo turno di votazioni qualora in un collegio nessun candidato raggiunga il 50 per cento dei consensi. Sono ammessi al ballottaggio i primi due

candidati che non abbiano ottenuto tale consenso.

Il restante 10 per cento dei seggi viene assegnato come segue:

un numero non superiore a 23 seggi viene attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati di partiti, gruppi o movimenti che non si presentano nei collegi uninominali;

un pari numero di seggi viene attribuito alla coalizione vincitrice a garanzia della stabilità di Governo;

i restanti seggi sono ripartiti non in maniera proporzionale, ma secondo il meccanismo dei migliori perdenti nei collegi uninominali (in pratica, lo stesso modello previsto dal referendum).

Si procede ora all'illustrazione delle singole norme che riguardano gli aspetti fondamentali della proposta riforma. Le rimanenti disposizioni concernono modificazioni meramente consequenziali al nuovo sistema elettorale e ineriscono a profili esclusivamente tecnici e procedurali.

Si è ritenuto opportuno utilizzare la tecnica della sostituzione integrale delle norme contenute nel vigente testo unico delle leggi elettorali, piuttosto che la loro novellazione, per evidenti esigenze di chiarezza e leggibilità delle disposizioni.

L'articolo 1, che sostituisce il vigente articolo 1 del testo unico, annuncia i principi fondamentali della riforma, che si sono descritti, e in particolare: il numero dei seggi da attribuire in altrettanti collegi uninominali (567, pari al 90 per cento); la percentuale del 50 per cento per l'elezione al primo turno; la previsione del secondo turno; la ripartizione del restante 10 per cento dei seggi.

La modifica all'articolo 4, disposta dall'articolo 2 del disegno di legge, descrive la scheda elettorale, suddivisa in due parti (vedi anche il successivo articolo 31, nel nuovo testo proposto), la prima recante i candidati al collegio uninominale, la seconda i candidati che concorrono alla quota di seggi a garanzia della rappresentatività, e dispone che ogni elettore può votare per un solo candidato.

Il nuovo articolo 18 disciplina la presentazione delle candidature sia per i collegi uninominali che per la quota di seggi riservata a garanzia della rappresentatività, stabilendo, tra l'altro, che i candidati per i collegi uninominali possono contraddistinguersi, oltre che con uno o più contrassegni di gruppo o partito o movimento - nel secondo caso dichiarando uno dei contrassegni come principale - con un simbolo di coalizione comune a candidati di altri collegi.

L'articolo 18-bis, introdotto nel testo unico dal presente disegno di legge, disciplina la procedura di verifica dell'esistenza del contrassegno di coalizione in almeno il 90 per cento dei collegi uninominali.

Il successivo articolo 77, sempre nel nuovo testo, fornisce la disciplina per la proclamazione degli eletti, prevedendo dettagliatamente la disciplina del passaggio al secondo turno e del ballottaggio e disciplinando, altresì, la formazione delle graduatorie dei «migliori perdenti» dei collegi uninominali.

Dopo la soppressione dell'articolo 83, l'articolo 84 disciplina compiutamente la determinazione e l'attribuzione dei seggi destinati «a garanzia della rappresentatività della Camera», prevedendo che il numero degli stessi costituisca una percentuale dei 63 seggi di cui all'articolo 1.

L'articolo 85, infine, disciplina compiutamente l'attribuzione dei seggi che residuano all'operazione di cui all'articolo precedente, prevedendo sia una attribuzione di seggi, in numero pari a quello stabilito all'articolo 84, a garanzia della stabilità di Governo, sia l'attribuzione dei restanti seggi ai «migliori perdenti» nei collegi uninominali.

Onorevoli senatori, come si vede il testo proposto è costruito su capisaldi che ne definiscono la fisionomia ed ha aspetti che sono suscettibili di modificazioni senza che tale fisionomia risulti alterata. Starà al dibattito parlamentare definire gli opportuni equilibri a tal fine.

Esso mira, in ogni caso, ad assicurare un compiuto e definito assetto al sistema elettorale, che si muova nel solco del principio maggioritario e con l'obiettivo di assicurare una stabilità ai Governi espressione della maggioranza voluta dagli elettori, senza per questo impedire che le formazioni «minori» possano assicurare, con la loro presenza, un insostituibile apporto al dibattito democratico e alla crescita civile e politica del paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. 567 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del cinquanta per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera *a*). Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a*).

4. I restanti 63 seggi sono attribuiti come segue:

a) un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

b) un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera *a*) è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d*);

c) i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c*)».

Art. 2.

1. L'articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *I.* Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una apposita scheda elettorale suddivisa in due distinte parti, recanti rispettivamente:

a) il cognome e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;

b) il cognome e il nome di ciascun candidato per la quota di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale.

3. L'elettore deve comunque votare un solo candidato, pena la nullità del voto».

Art. 3.

1. L'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *I.* I partiti o i gruppi politici organizzati o i movimenti o le coalizioni, che intendono presentare candidature, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature.

2. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato o del movimento o della coalizione.

3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con

quelli presentati in precedenza, con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti ovvero, nel caso di candidature ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *a*), con quelli presentati nei collegi uninominali.

4. Ai fini di cui al comma 3 costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica o alla coalizione di riferimento.

5. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

6. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici o movimenti o coalizioni di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

7. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi».

Art. 4.

1. L'articolo 16 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *1.* Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

2. Qualora i partiti o gruppi politici o movimenti presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'articolo 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine

di quarantotto ore dalla notifica dell'avviso.

3. Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.

4. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro quarantotto ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle candidature che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive quarantotto ore, dopo aver sentito i depositanti che vi abbiano interesse».

Art. 5.

1. L'articolo 17 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 17 - *I.* All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici o movimenti organizzati o coalizioni debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo o del movimento o della coalizione incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore

a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al comma 1, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce».

Art. 6.

1. L'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - *1.* La presentazione delle candidature per i singoli collegi uninominali o, alternativamente, per la quota di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), è fatta per singoli candidati che si contraddistinguono con uno o più contrassegni di gruppo, partito o movimento di cui all'articolo 14. I candidati per i collegi uninominali possono anche, in aggiunta o in alternativa, contraddistinguersi con un contrassegno di coalizione comune a candidati di altri collegi. Il contrassegno di coalizione deve essere presentato in almeno il novanta per cento dei collegi uninominali arrotondato all'unità inferiore. La dichiarazione di adesione alla coalizione deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante circoscrizionale di cui all'articolo 17, attestante la conoscenza delle eventuali ulteriori adesioni di altri candidati, partiti, gruppi o movimenti. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Le candidature di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), sono presentate per ciascun collegio di una medesima circoscrizione e non possono essere presentate in nessun altro collegio di altre circoscrizioni. I partiti o gruppi o movimenti che partecipano alle elezioni ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *a*), non possono presentare candidati con contrassegno uguale, simile o comunque con-

fondibile, anche nell'ambito di una coalizione, in nessuno dei collegi uninominali di tutto il territorio nazionale.

2. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato o la circoscrizione nei cui collegi concorre ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a). Va, inoltre, indicato il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, con la specificazione, nel secondo caso, del contrassegno dichiarato principale ovvero, in aggiunta o in alternativa ai contrassegni di partito o gruppo o movimento, il contrassegno della coalizione alla quale il candidato aderisce. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. Le dimensioni del contrassegno che accompagna ciascun candidato sono le medesime sia che si tratti di contrassegno unico di partito o gruppo o movimento, sia per il contrassegno principale, sia che si tratti di contrassegno di coalizione. Al contrassegno di coalizione possono essere affiancati, con dimensioni ridotte, i contrassegni di partito o gruppo o movimento che compongono la coalizione. Al contrassegno principale possono essere affiancati, con dimensioni ridotte, gli altri contrassegni di partito o gruppo o movimento.

4. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio stesso o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere au-

tenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per le candidature di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), la dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 1000 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nella circoscrizione.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi ovvero, nel caso dei candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), in collegi di altre circoscrizioni».

Art. 7.

1. L'articolo 18-*bis* del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 18-*bis*. - *1*. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 22, trasmette all'Ufficio centrale nazionale, unitamente agli eventuali ricorsi di cui all'articolo 23, il numero dei collegi uninominali ove sia stato presentato ed ammesso lo stesso contrassegno di coalizione.

2. L'Ufficio centrale nazionale, tenuto conto delle decisioni adottate in ordine ai ricorsi di cui al comma 1, comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale i contrassegni di coalizione che sono stati ammessi in almeno il novanta per cento arrotondato all'unità inferiore dei collegi uninominali a livello nazionale.

3. Il contrassegno della coalizione che non ha raggiunto la percentuale indicata al comma 2 non viene riprodotto sui manifesti e sulle schede di votazione».

Art. 8.

1. L'articolo 19 del testo unico è abrogato.

Art. 9.

1. L'articolo 20 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - *1.* Le candidature devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore otto del trentacinquesimo giorno alle ore venti del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.

2. Insieme con le candidature devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, per i candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), della circoscrizione. In caso di collegi ricompresi in un unico comune, va attestata la iscrizione nelle sezioni elettorali di tali collegi.

4. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori

e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire cento per ogni sottoscrizione autenticata.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura.

7. Nella dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere specificato con quale contrassegno o quali contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno la candidatura intenda distinguersi».

Art. 10.

1. L'articolo 21 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *1.* La cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata ai sensi dell'articolo 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle candidature e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna candidatura secondo l'ordine di presentazione».

Art. 11.

1. L'articolo 22 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - *1.* L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature:

a) ricusa le candidature presentate da persone diverse da quelle designate all'atto

del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

b) ricusa le candidature contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 14, 15 e 16;

c) verifica se le candidature siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni;

d) dichiara non valide le candidature dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

e) dichiara non valide le candidature dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

f) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio.

2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore dodici per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito».

Art. 12.

1. L'articolo 23 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - *1.* Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo 22, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati.

2. Contro le decisioni di eliminazione di candidati, i delegati dei candidati possono, entro quarantotto ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

3. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

4. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il primo presidente della Corte di cassazione, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

6. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali».

Art. 13.

1. L'articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - *I.* L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati, il numero d'ordine da assegnare ai contrassegni dei candidati presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso,

secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

c) comunica ai delegati dei candidati le definitive determinazioni adottate;

d) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui alla lettera e);

e) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa, per ogni singolo collegio, del manifesto contenente i nominativi dei candidati nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie del manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione».

Art. 14.

1. L'articolo 25 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - 1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 18, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti del candidato, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato diret-

tamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle candidature. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti dei candidati provvedano delegati dei delegati, a norma del comma 1 del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle candidature».

Art. 15.

1. L'articolo 26 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - *1.* Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali».

Art. 16.

1. L'articolo 30 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - *1.* Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco

provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

b) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 51;

d) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

e) i verbali di nomina degli scrutatori;

f) le designazioni dei rappresentanti dei candidati ricevute a norma dell'articolo 25, comma 2;

g) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

h) un'urna del tipo descritto nell'articolo 32;

i) una scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

l) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto».

Art. 17.

1. L'articolo 31 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - *1.* Le schede relative al primo e al secondo turno sono di carta consistente; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle C e C-bis allegate alla presente legge.

2. Le schede riportano, alla sinistra del nominativo di ogni candidato, il contrassegno o i contrassegni ed il contrassegno di coalizione con il quale tale candidato si contraddistingue. Le schede del primo turno distinguono chiaramente le candidature delle due diverse parti di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate».

Art. 18.

1. L'articolo 40 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 40. - *I.* L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

3. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti dei candidati, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni».

Art. 19.

1. L'articolo 41 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 41. - *I.* Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati.

2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di candidati, e per i quali non

sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38».

Art. 20.

1. L'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 42. - 1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

2. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

4. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti dei candidati possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente i candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti».

Art. 21.

1. L'articolo 45 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - *I.* Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, lettera *c*), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

4. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

6. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'articolo 30, comma 1, lettera *g*).

8. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei e trenta del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla forza pubblica».

Art. 22.

1. L'articolo 48 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - *I.* Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esi-

bizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio. I candidati nei collegi uninominali possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. I candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale.

2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale».

Art. 23.

1. L'articolo 53 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 53. - 1. Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta.

2. Il presidente cura che siano rispettate la libertà e la segretezza del voto.

3. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo 52, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista».

Art. 24.

1. L'articolo 58 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - *1.* Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservare in apposito plico, estrae dalla scatola di cui all'articolo 30, comma 1, lettera *i*), una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi. Sono vietati altri segni o indicazioni. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo.

4. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

5. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste

nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata».

Art. 25.

1. L'articolo 59 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - *I.* Una scheda valida rappresenta un voto valido».

Art. 26.

1. L'articolo 62 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 62. - *I.* Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto».

Art. 27.

1. L'articolo 63 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 63. - *I.* Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata ovvero se egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

2. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue, e contrassegnata col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel comma 1 dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda».

Art. 28.

1. L'articolo 67 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - *I.* Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 64, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale circondariale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al giudice competente, il quale ne rilascia ricevuta;

c) estrae e conta le schede rimaste nella scatola e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel plico consegnato al presidente dal Sindaco, e i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nella lettera *b)*, consegnati o trasmessi al giudice competente.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite nell'ordine ivi indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale».

Art. 29.

1. L'articolo 68 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - *I.* Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle

operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate.

3. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella scatola, dopo spogliato il voto.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

Art. 30.

1. L'articolo 71 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - *I.* Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

a) si pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il dispo-

sto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

b) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti per i candidati contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) dell'articolo 76.

2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori».

Art. 31.

1. L'articolo 72 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - 1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. I plichi di cui al comma 1 debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti dei candidati presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

3. I plichi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

4. Il plico di cui alla lettera *d)* del comma 1 deve essere depositato nella cancelleria del giudice competente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri».

Art. 32.

1. L'articolo 73 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - *1.* Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore ventidue del giorno seguente.

2. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine ivi prescritto, il presidente deve, alle ore ventidue del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della scatola o dell'urna, le liste indicate all'articolo 67, comma 1, lettera *b)*, e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

3. Alla scatola, all'urna e al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

4. La scatola, l'urna e il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del comma 7 dell'articolo 75».

Art. 33.

1. L'articolo 74 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - *I.* Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti dei candidati presenti.

2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, che siano stati attribuiti o meno provvisoriamente ai candidati, e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

3. Il verbale è atto pubblico».

Art. 34.

1. L'articolo 75 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - *I.* Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti dei candidati presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al comma 3 dell'articolo 72 alla cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

3. La cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma 2, nonché della cassetta, dell'urna, del plico e degli altri documenti di cui all'articolo 73.

4. Il secondo esemplare del verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al giudice competente, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la propria firma e redige verbale della consegna.

6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi da 2 a 5 sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

7. Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nei commi da 2 a 4, il presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, l'urna, le schede e le carte ovunque si trovino.

8. Le spese per tutte le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato».

Art. 35.

1. L'articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - *I.* L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui

all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha riportato più del cinquanta per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*; qualora nessun candidato ottenga tale percentuale o in caso di parità, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo nella seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di decesso, impedimento permanente o rinuncia, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo. È proclamato eletto il candidato che al secondo turno ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età. La rinuncia alla candidatura, autenticata secondo le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 18, deve essere presentata all'Ufficio elettorale regionale non oltre il decimo giorno antecedente la data del secondo turno elettorale. In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento;

b) determina, ai fini di cui all'articolo 85, la cifra elettorale complessiva di tutti i candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno di coalizione o, in mancanza, dai medesimi contrassegni o dal medesimo contrassegno di partito o gruppo o movimento. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti ottenuti al primo turno da tutti i candidati contraddistinti dai medesimi contrassegni o dal medesimo contrassegno;

c) determina, ai fini di cui all'articolo 85, la cifra individuale dei singoli candidati non risultati eletti ai sensi della lettera *a)*. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il

numero dei voti validi ottenuti, al primo turno, da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi della lettera *a*), e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio nel primo turno, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a*);

d) dispone i candidati risultati non eletti ai sensi della lettera *a*) secondo la rispettiva cifra individuale in ordine decrescente. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i voti validi riportati nella circoscrizione da ciascun candidato presentato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *a*), il totale dei voti validi riportati, nel primo turno, da tutti i candidati presentati nei collegi uninominali della circoscrizione, la graduatoria dei candidati prevista dalla lettera *d*) nonché il numero dei seggi attribuito a ciascuna coalizione o partito o gruppo o movimento».

Art. 36.

1. L'articolo 79 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - *1.* L'Ufficio centrale circoscrizionale si pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

2. Ad eccezione di quanto previsto dal numero 2) dell'articolo 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

3. Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste del collegio.

4. Nessun elettore può entrare armato.

5. L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti dei candidati.

6. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del comma 2 dell'articolo 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti dei candidati».

Art. 37.

1. L'articolo 81 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 81. - *1.* Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale, che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati presenti.

2. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello o del Tribunale».

Art. 38.

1. L'articolo 83 del testo unico è abrogato.

Art. 39.

1. L'articolo 84 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - *1.* Per l'assegnazione dei seggi a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), l'Ufficio centrale nazionale, una volta completato il secondo turno elettorale ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a*), ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) individua i contrassegni presentati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *a*), che abbiano ottenuto almeno l'uno per cento dei voti validi in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali;

b) determina il numero dei seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a*). Tale numero è una percentuale della cifra di 63 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a*) del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 50. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;

c) determina la cifra elettorale dei gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni non presentati nei collegi uninominali. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti espressi per il medesimo contrassegno o contrassegni;

d) determina la cifra individuale dei singoli candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni non presentati nei collegi uninominali. La cifra individuale viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato e dividendo il prodotto per il to-

tale dei voti validi espressi nella circoscrizione;

e) per l'assegnazione dei seggi, divide la cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro ..., sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare individuato ai sensi della lettera *b)*, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito ai candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale. Se i candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni sono in numero inferiore ai seggi loro spettanti, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente;

f) proclama quindi eletti i candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, fino a concorrenza dei seggi complessivamente spettanti a ciascun gruppo di candidati».

Art. 40.

1. L'articolo 85 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - *1.* Per l'assegnazione dei seggi a garanzia della stabilità di Governo di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b)*, nonché dei restanti seggi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, l'Ufficio centrale nazionale, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) predispone una graduatoria nazionale dei candidati non risultati eletti nei collegi uninominali, disponendoli in ordine decrescente in base alla rispettiva cifra

individuale calcolata a norma dell'articolo 77, comma 1, lettere *c)* e *d)*;

b) individua la coalizione o partito o gruppo o movimento che ha riportato il maggior numero di seggi in ambito nazionale. In caso di parità di seggi, si calcola il maggior numero di voti validi ottenuti in ambito nazionale;

c) assegna un numero di seggi, pari alla differenza tra 63 e il doppio del numero di seggi assegnati ai sensi della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 84, ai candidati della graduatoria nazionale di cui alla lettera *a)* del presente comma, proclamandoli eletti seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire;

d) assegna un numero di seggi, pari a quelli assegnati ai sensi della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 84, a quei successivi candidati della graduatoria nazionale di cui alla lettera *a)* appartenenti alla coalizione o partito o gruppo o movimento che ha riportato il maggior numero di seggi o di voti in ambito nazionale, proclamandoli eletti seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale nazionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico».

Art. 41.

1. L'articolo 86 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - *1.* Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a)*, il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proce-

da ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

2. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

3. Il deposito dei contrassegni, di cui all'articolo 14, deve essere effettuato dalle ore otto alle ore venti del quarantaquattresimo e dalle ore otto alle ore quattordici del quarantatreesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama il candidato risultato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a*).

5. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

6. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato non eletto del medesimo partito, gruppo o movimento avente la più alta cifra elettorale.

7. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *c*), che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravve-

nuta, è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all'articolo 85, comma 1, lettera *a*).

8. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *d*), che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato appartenente alla medesima coalizione, partito, gruppo o movimento che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all'articolo 85, comma 1, lettera *a*)».

